

La digitalizzazione come strumento di massima partecipazione alle gare pubbliche *

di **Mariafrancesca D'AMBROSIO** **

ABSTRACT

Il presente contributo analizza, alla luce della recente pronuncia del T.A.R. Calabria, l'impatto della digitalizzazione nelle procedure di evidenza pubblica. Il nuovo Codice esprime l'intenzione del legislatore di semplificare e accelerare lo svolgimento delle gare attraverso la predisposizione di numerose piattaforme costituenti un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement). Questa la chiave per garantire velocità e trasparenza in un mercato concorrenziale.

This paper analyzes, in light of the recent ruling of the Calabria Regional Administrative Court, the impact of digitization in public procurement procedures. The new Code expresses the legislator's intention to simplify and accelerate the conduct of tenders through the provision of numerous platforms constituting a national digital procurement ecosystem (e-procurement). This is the key to ensuring speed and transparency in a competitive market.

SOMMARIO

1. La vicenda giuridica..... 1
2. Uno sguardo di insieme: le procedure di evidenza pubblica e la tutela dell'affidamento dell'operatore economico alla luce del nuovo Codice 2
3. Uno strumento di massima partecipazione: la digitalizzazione..... 5
4. Osservazioni conclusive 6

1. LA VICENDA GIURIDICA

Con la sentenza n. 497 del 27 marzo 2024, il T.A.R. Calabria viene chiamato a pronunciarsi sul ricorso nrg 1039/2023 proposto da Ati De Marco Costruzioni S.r.l. - Heraclea Strade S.r.l. - Siti Sud

S.r.l per l'annullamento della determina n.261 del 5.06.23 avente ad oggetto *l'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori di "Interventi di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici abbattimento delle barriere architettoniche e ampliamento della scuola primaria e dell'infanzia via del Sole" in favore della DEVI SRL*.

La ricorrente riteneva illegittimo l'affidamento disposta dalla stazione appaltante e, segnatamente, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art 58 del d.lgs 50/2016 e dell'art. 14 della lex specialis osservando che lo svolgimento della gara fosse previsto in modalità interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50 del 2016 e che la presentazione dell'offerta - corredata dalla relativa documentazione - dovesse pervenire esclusivamente in forma telematica attraverso la piattaforma gestita dalla società di committenza ausiliaria "Asmel consortile scarl" e attraverso le modalità specificate nel disciplinare di gara.

Difatti, per la partecipazione alla gara si rendeva necessario per gli operatori economici registrarsi sulla piattaforma e indicare la forma di partecipazione alla gara, opzionando la funzione "aggiungi partecipante al raggruppamento". La ricorrente, attraverso istanza di accesso agli atti, rilevava che *la DEVI srl era priva dei requisiti di qualificazione; che la stessa aveva partecipato alla gara registrandosi quale operatore singolo e che quand'anche fosse ritenuta ammissibile la domanda di partecipazione n Ati da costituire inserita nella documentazione amministrativa, quest'ultima doveva comunque essere esclusa essendo l'offerta tecnica non sottoscritta né riferibile alla presunta mandante Falbo ed essendo l'offerta economica presentata ed intestata solo alla DEVI srl; infine, che tutte le cartelle compresse, contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica risultavano sottoscritte solo dalla DEVI srl*.

Il T.A.R. riteneva di non dare rilevanza - né in sede procedimentale né in sede di autotutela - alla criticità evidenziata da parte ricorrente richiamando

* Commento alla sentenza T.A.R. Calabria n. 497/2024 del 27/03/2024

** Dottoranda di ricerca.

¹ Cfr. T.A.R. Calabria n. 497/2024 del 27/03/2024.

un principio già affermato dal Consiglio di Stato a mente del quale *va comunque sempre data sostanziale prevalenza, rispetto alla mera procedimentalizzazione formale, alla garanzia della piena concorrenzialità e massima partecipazione alle gare, cui la stessa digitalizzazione è preordinata. In altri termini la gara telematica e la digitalizzazione della procedura che essa presuppone (digitalizzazione che, come noto, è prevista dalla legge- ex artt. 40, comma 2, e 58 del d.lgs. 50/2019- salvo casi eccezionali dal 18 ottobre 2018) non è il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti: fine ultimo è e resta sempre quello di attuare la massima concorrenza nel mercato, selezionando la migliore offerta in rapporto alle concrete esigenze della stazione appaltante. Altrimenti opinando, la gara telematica, da mezzo strumentale ad assicurare tali fondamentali finalità, si presterebbe a diventare una modalità restrittiva di partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici contratti, in frontale contrasto con l'interesse unitario di massima partecipazione e concorrenzialità che, nella ponderata gerarchia degli interessi tutelati dall'ordinamento in subiecta materia, è a fondamento dell'intero sistema normativo in materia di pubbliche gare di appalto" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 68 del 3.1.2023, peraltro richiamata ex adverso)².*

La pronuncia in commento, in definitiva, conferma - sposando in tal senso l'intenzione del legislatore del nuovo Codice dei contratti pubblici - l'importanza dell'utilizzo delle piattaforme telematiche quali strumenti atti a garantire la massima partecipazione alle gare e la concorrenza

nel mercato e pone le basi per la disamina delle procedure di evidenza pubblica alla luce del fenomeno della digitalizzazione.

2. UNO SGUARDO DI INSIEME: LE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO DELL’OPERATORE ECONOMICO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE

L'individuazione degli operatori economici ai quali affidare l'esecuzione dei contratti pubblici avviene secondo modalità atte a garantire l'accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità³.

Il criterio che vincola la stazione appaltante nella procedura di scelta del contraente è rappresentato dal valore del contratto. In tal senso, il Codice dei contratti pubblici individua e aggiorna, alla luce di provvedimenti della Commissione europea, le soglie di rilevanza europea⁴.

I contratti con valore sotto soglia possono essere affidati mediante procedure "snelle", quali l'affidamento diretto e le procedure negoziate senza bando.

Di contro, le procedure di evidenza pubblica si rendono obbligate per i contratti sopra la soglia di rilevanza europea, costituendo lo strumento più idoneo a garantire il rispetto dei principi che governano l'accesso al mercato⁵.

Precisamente, sulla scorta della definizione contenuta nell'allegato 1 del Codice dei contratti pubblici, le procedure di evidenza pubblica si

amministrazione di risultato, in AA.VV., Studi per Franco Gaetano Scoca, V, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 4845 ss.; L. Torchia, L'efficienza della pubblica amministrazione fra ipertrofia legislativa e atrofia dei risultati, Varenna 20 -22 settembre 2018, in www.osservatorioar.it, 2019; A. Romano Tassone, Amministrazione di risultato e provvedimento amministrativo, in M. Immordino, A. Police (a cura di), Principio di legalità e amministrazione di risultati. Atti del Convegno Palermo, 27-28 febbraio 2003, Giappichelli, Torino 2004; L. Iannotta, La considerazione del risultato nel giudizio amministrativo: dall'interesse legittimo al buon diritto, in Dir. proc. amm., 2, 1998, pp. 299 ss.;

⁴ FRACCHIA Fabrizio, Transizioni: il punto di vista del diritto amministrativo 2024, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 50 e ss.

⁵ TROPEA, Giuseppe (a cura di) Lineamenti di diritto dei contratti pubblici, Editoriale Scientifica, 2024, p. 100 e ss.

² Ibidem.

³ In argomento ex multis S. Perongini, Il principio del risultato e il principio di concorrenza nello schema definitivo del codice dei contratti pubblici, in G. Corso, M. Immordino (a cura di), Scritti in onore di Filippo Salvia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 517 ss.; M.R. Spasiano, Codificazione di principi e rilevanza del risultato, in C. Contessa, P. Del Vecchio (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 49 ss.; F. Cintioli, Il principio del risultato nel nuovo codice dei contratti pubblici, in giustiziaamministrativa.it, 2023; A.M. Chiariello, Una nuova cornice dei principi per i contratti pubblici, in Dir. econ. 1, 2023; D. Capotorto, I rischi di derive autoritarie nell'interpretazione del principio del risultato e l'indissolubilità del matrimonio tra buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, in federalismi.it, 14, 2023, pp. 47 ss. Invece, in relazione all'amministrazione di risultato, si veda M.R. Spasiano, Nuove riflessioni in tema di

caratterizzano per essere procedure selettive che si svolgono tramite gara tra operatori economici, finalizzate, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e della disciplina nazionale, all'affidamento del contratto, previa valutazione comparativa delle offerte e selezione del contraente⁶.

La ratio della previsione si rinviene nella chiara esigenza di evitare che l'affidamento di contratti di importo significativo avvenga attraverso modalità che non consentono un controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione. Il rischio che si intende prevenire, in altri termini, è che gli appalti e le concessioni vengano affidati ad operatori economici all'esito di accordi corruttivi che minano il virtuosismo dell'agire pubblico.

Ciò posto, al pari di ogni procedura di affidamento, la procedura di evidenza pubblica prende avvio con la decisione di contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte⁷. Più in particolare, la volontà della stazione appaltante di bandire appalti sopra soglia, deve essere manifestata entro il 31 dicembre di ogni anno, attraverso la pubblicazione dell'avviso di preinformazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, ovvero della stessa stazione sul proprio sito istituzionale.

Temporalmente successiva è la pubblicazione del bando di gara recante il codice identificativo di gara acquisito attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ad esso si accompagnano il disciplinare di gara, che fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte, e il capitolato speciale, che definisce invece i contenuti del futuro rapporto tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.

La pubblicazione dei documenti di gara consente all'operatore economico che possenga i requisiti indicati nella *lex specialis*, e che non sia colpito da una causa di esclusione - automatica ovvero non automatica -, di partecipare alla procedura. La presentazione della domanda avviene attraverso le apposite piattaforme di

approvvigionamento digitale messe a disposizione dalla stazione appaltante.

La selezione del contraente è svolta attraverso la valutazione dell'offerta economica, ossia del documento nel quale l'operatore economico dichiara il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza, nonché le caratteristiche della prestazione e l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

Il criterio di valutazione individuato dal legislatore del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - che al contempo soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

La commissione giudicatrice, una volta valutate le offerte, predispone una proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Successivamente, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, ove la ritenga legittima e conforme all'interesse pubblico, e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Nella fisiologia della procedura, nei successivi sessanta giorni ha luogo la stipula del contratto e la sua esecuzione.

Nondimeno, la condotta della Pubblica amministrazione può essere causa della violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, già nelle fasi che precedono l'aggiudicazione.

La fase della procedura in cui si verifica la patologia radica la giurisdizione del giudice: amministrativo, per tutta la fase di evidenza pubblica sino all'aggiudicazione; ordinario, nelle fasi successive ad essa. A partire da questo momento, invero, sussiste in capo all'operatore economico un vero e proprio diritto soggettivo⁸ nei confronti della stazione appaltante alla conclusione del contratto e alla sua esecuzione.

⁶ FRACCHIA, Fabrizio, Lo spazio della pubblica amministrazione. Vecchi territori e nuove frontiere. Un quadro d'insieme, in *Il diritto dell'economia*, 2023, 2, 247 e ss.

^{7 7} F. Cardarelli, L'Uso della telematica, in *Codice dell'azione amministrativa* a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, 422 e ss. v. inoltre F. Costantino, *Uso della telematica*, cit. 245.

⁸M.A. SANDULLI, (a cura di) *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Giuffrè, 2024, p. 25 e ss.

A livello sistematico, l'art 133 cod. proc. amm. attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento di evidenza pubblica nonché alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione. L'aggiudicazione, in breve, rappresenta il confine della giurisdizione del giudice amministrativo.

L'affidamento dell'operatore economico può essere lesa dall'illegittimo esercizio del potere pubblico e dalla violazione del principio di buona fede.

Il riferimento codicistico al principio di buona fede impone di individuare il momento a partire dal quale il comportamento della stazione appaltante può considerarsi lesivo di tale principio e di quello dell'affidamento.

In tal senso possono assumere rilievo le categorie civilistiche.

Il principio di correttezza e buona fede governa tutta la fase di formazione e di esecuzione del contratto privatistico. È infatti fonte di responsabilità precontrattuale il comportamento del contraente che si ponga in contrasto con tali principi in un momento in cui il contratto non è ancora stato stipulato ma, ciononostante, le trattative sono giunte ad una fase tale da far sorgere nel contraente l'affidamento sulla stipulazione del contratto.

Si tratti di principi che possono essere traslati e applicati alla procedura che conduce alla stipulazione di un contratto pubblico.

L'affidamento che sorge nell'operatore economico prima dell'aggiudicazione è suscettibile di essere lesa da un comportamento illegittimo della stazione appaltante che può essere neutralizzato attraverso la presentazione di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo ovvero attraverso l'esercizio del potere di autotutela da parte della stessa PA.

L'adozione del provvedimento di aggiudicazione segna il momento a partire dal quale gli operatori economici possono presentare ricorso al fine di ottenerne l'annullamento.

Prima di questo momento, il bando di gara è impugnabile soltanto nell'ipotesi in cui sia corredato da clausole immediatamente escludenti, atte a cagionare un pregiudizio diretto nella sfera giuridica del terzo. Sono dunque limitati i casi in cui la lesione

dell'operatore - ovvero di terzi - può essere fatta valere in via giurisdizionale.

D'altra parte, l'affidamento dell'operatore economico può essere lesa da un provvedimento in autotutela adottato dalla pubblica amministrazione sotto forma di revoca, ove sussistano sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento; ovvero attraverso l'annullamento d'ufficio, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia illegittimo ai sensi dell'art 21-octies della legge sul procedimento amministrativo.

La severità della disciplina pubblicistica trova il suo completamento nella previsione di un vero e proprio principio di responsabilizzazione dell'operatore economico.

Invero, la tutela dell'affidamento dell'operatore economico non è piena ed assoluta, ma, anzi, è esclusa se l'illegittimità sia agevolmente rilevabile con la diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Inoltre, nel caso in cui l'aggiudicazione non sia dovuta e, dunque, vi sia una lesione dell'affidamento, l'operatore economico ha diritto al risarcimento del danno nei limiti dei pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto della stazione appaltante.

Nell'ulteriore ipotesi in cui l'operatore abbia contribuito, con la sua condotta illecita, a conseguire l'aggiudicazione illegittima è responsabile in concorso con la stazione appaltante del danno cagionato all'operatore pretermesso.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, la tutela dell'affidamento dell'operatore economico può essere azionata dinanzi al giudice ordinario.

In generale, il Codice dei contratti pubblici reca una disciplina che esprime un netto favor nei confronti della PA, consentendo a quest'ultima di risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo al ricorrere delle variegate situazioni di cui all'articolo 122, prevedendo per l'appaltatore soltanto il diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Non diverse considerazioni conduce la disciplina del recesso, esercitabile in qualunque momento della stazione appaltante purché tenga

indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali esistenti in cantiere o in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Ne deriva una rafforzata tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e, specularmente, una indebolita tutela dell'affidamento dell'operatore economico, fortemente limitata dall'ampia casistica che consente la revoca o il recesso dal contratto pubblico.

3. UNO STRUMENTO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE: LA DIGITALIZZAZIONE

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici dedica alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici un'intera sezione del Codice (articoli 19-36) e ne prevede l'applicazione ai contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali⁹.

L'attuazione della digitalizzazione ha reso necessaria la creazione di un complesso sistema denominato ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (*e-procurement*).

Esso si fonda sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

Le piattaforme dell'ecosistema supportano la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara¹⁰: la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione; la gestione delle garanzie.

È centrale nel nuovo sistema di appalti digitali la Banca Dati dei contratti pubblici, che attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Nella costruzione dell'ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale.

Così, quando la Banca riceve da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un'offerta in gara, consente l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico per effettuare le necessarie verifiche¹¹.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023.

L'intervento dell'Anac si è altresì tradotto nella implementazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Si tratta di uno strumento per accedere alle informazioni sugli operatori economici al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare pubbliche nonché l'assenza di cause di esclusione: in particolare, ai sensi dell'art 24 del Codice *il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di*

⁹ Per alcuni commenti alle norme, G.F. Carrei, D. Iaria (a cura di), Commentario al nuovo Codice dei contratti pubblici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023; F. Caringella (diretto da), Nuovo codice dei contratti pubblici, Giuffrè, Milano, 2023; M. Corradino (a cura di), La riforma dei contratti pubblici. Commento al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Giuffrè, Milano, 2023. Si veda V. Fanti (a cura di), Corso sui contratti pubblici riformati dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Edizioni Scientifiche

Italiane, Napoli, 2023, nonché i contributi di G. Napolitano, P. Clarizia, M. Nunziata, A. Cancrini, F. Vagnucci, E. Lionetti, V. Bontempi, E. Giardino, A. Vitale, L. Zanghi Buffi, e R. Fragale pubblicati in Giorn. dir. amm., 3, 2023

¹⁰ Si rinvia a <https://www.formez.it/notizie/digitalizzazione-degli-appalti-dei-contratti-pubblici>.

¹¹ Si rinvia a <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici>.

ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Un sistema così strutturato si presta a realizzare la maggiore trasparenza e semplificazione¹² delle operazioni, nell'ottica del principio del risultato fortemente radicato nel Nuovo codice¹³.

Invero, la disponibilità di informazioni online fornisce il quadro dei soggetti abilitati a partecipare agli appalti pubblici digitali e rende costantemente disponibile la documentazione di gara attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti.

Nell'ottica della semplificazione, il principio onces only consente che i dati relativi al ciclo di vita dell'appalto siano forniti una sola volta ad un solo sistema informativo, e resi disponibili attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Si tratta segnatamente di un'infrastruttura tecnologica che consente l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati della PA e risponde all'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese.

Sul punto l'art 19 comma 2 in proposito prevede che *in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un*

solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dal primo gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione del "ciclo di vita dei contratti pubblici".

Si tratta di disposizioni volte a modificare profondamente la gestione delle procedure contrattuali pubbliche, operando una radicale digitalizzazione di ogni fase della procedura, dalla programmazione all'esecuzione.

La nuova disciplina manifesta la sua importanza introducendo da un lato nuovi modelli e nuovi principi in un settore ampio e trasversale - che riguarda tutte le amministrazioni¹⁴ - e, dall'altro,

¹² P. Forte, DIRITTO AMMINISTRATIVO E DATA SCIENCE. APPUNTI DI INTELLIGENZA AMMINISTRATIVA ARTIFICIALE (AAI), in P.A. Persona e Amministrazione, n. 1, 2020, p. 250 e ss.

¹³ In argomento, tra i numerosi contributi: G.M. Racca, Trasformazioni e innovazioni digitali nella riforma dei contratti pubblici, in Dir. amm., 4, 2023, pp. 723 ss.; G. Carullo, Piattaforme digitali e interconnessione informativa nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in federalismi.it, 19, 2023, pp. 110 ss.; P. Clarizia, La digitalizzazione, in Giorn. dir. amm., 3, 2023, pp. 302 ss.; L. Iannotta, Decisioni algoritmiche e valutazione dell'offerta: la digitalizzazione nel settore dei contratti pubblici, tra strumenti digitali e contributo umano, in federalismi.it, 5, 2024, pp. 33 ss.; G.M. Racca, La digitalizzazione dei contratti pubblici: adeguatezza delle pubbliche amministrazioni e qualificazione delle imprese, in R. Cavallo Perin, M. Lipari, G.M. Racca (a cura di), Contratti pubblici e innovazioni. Per l'attuazione della legge delega, Jovene, Napoli, 2022, pp. 9 ss.; in senso ampio anche P. Chirulli, Contratti pubblici e amministrazione del futuro, in CERIDAP, 3, 2023, pp. 24 ss.; in ogni caso, ancora prima dell'approvazione del Codice, G.M. Racca, La modellazione digitale per l'integrità l'efficienza e l'innovazione nei contratti pubblici, in Ist. del fed., 3, 2019, pp. 739 ss. In relazione al legame fra digitalizzazione e trasparenza si veda F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf., 2, 2015, pp. 227 ss. e sia consentito il rimando a S. Rossa, Trasparenza e accesso all'epoca dell'amministrazione digitale, in R. Cavallo, D.U. Galetta (a cura di), Il diritto

dell'amministrazione pubblica digitale, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 247 ss.

¹⁴ Sul tema, molto ampio, della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, fra i numerosi contributi, oltre al già citato R. Cavallo Perin, D.U. Galetta (a cura di), Il diritto dell'Amministrazione Pubblica digitale, cit., si vedano L. Torchia, Lo Stato digitale. Una introduzione, Il Mulino, Bologna, 2023; A. Lalli (a cura di), L'amministrazione pubblica nell'era digitale, Giappichelli, Torino, 2022; D.U. Galetta, Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare, in federalismi.it, 7, 2022, pp. 103 ss.; R. Cavallo Perin (a cura di), L'amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull'intelligenza artificiale, Rubettino, Torino, 2021; Id., Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, in Dir. amm., 2, 2020, pp. 305 ss.; A.G. Orofino, La trasparenza oltre la crisi. Accesso, informatizzazione e controllo civico, Cacucci, Bari, 2020; Id., La semplificazione digitale, in Dir. econ., 3, 2019, pp. 87 ss.; E. Carloni, Algoritmi su carta. Politiche di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni, in Dir. pubbl., 2, 2019, pp. 363 ss.; B. Carotti, L'amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo codice, in Giorn. dir. amm., 1, 2017, pp. 7 ss.; F. Martines, La digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Media Laws, 2, 2018, pp. 1 ss.; Si consenta il rimando a S. Rossa, Contributo allo studio delle funzioni amministrative digitali, CEDAM-Wolters Kluwer, Milano, 2021, nonché a Id., Open data e amministrazioni regionali e locali. Riflessioni sul

prescrive una accelerazione del processo di digitalizzazione, obbliga le amministrazioni ad introdurre meccanismi di formazione degli atti, di raccolta dei dati, di comunicazione e di trasmissione delle informazioni che consentano di conseguire l'obiettivo di digitalizzazione delle gare pubbliche. Il Codice fornisce altresì gli strumenti di lettura delle nuove disposizioni rappresentato dal nuovo reticolo di principi generali: i principi del risultato, della fiducia, del digital by default, once only e della interoperabilità.

Da tanto si evince l'intenzione del legislatore di semplificare le fasi del ciclo di vita degli appalti, ridurre i tempi di esecuzione e migliorare l'efficienza operativa delle Stazioni Appaltanti, attraverso la maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni online.

processo di digitalizzazione partendo dall'esperienza della Regione Piemonte, in *Dir. inf.*, 4-5, 2019, pp. 1121 ss. Per un commento invece C. Boccia, C. Contessa, E. De Giovanni (a cura di), *Codice dell'amministrazione digitale* (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 commentato e annotato per articolo. Aggiornato al D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217), La Tribuna, Piacenza, 2018;

S. Calzolaio, "Digital (and privacy) by default". L'identità costituzionale della amministrazione digitale, in *Giorn. st. cost.*, 31, 2016, pp. 185 ss.; F. Cardarelli, *Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità*, in *Dir. inf.*, 2, 2015, pp. 227 ss.; E. D'Orlando, *Profili costituzionali dell'amministrazione digitale*, in *Dir. inf.*, 2, 2011, pp. 213 ss.